FONDOPOSTE

NOTA INFORMATIVA

DEPOSITATA PRESSO LA COVIP IL 19/11/2026

FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DI POSTE ITALIANE S.P.A E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 143
Istituito in Italia

Via Barberini 68 - 00187 ROMA
+39 0422.1745935
fondoposte@fondoposte.it
fondoposte@pec.it
www.fondoposte.it

PARTE I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Fondoposte è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 19/11/2026)

Fonte istitutiva: Fondoposte è stato istituito su iniziativa di Poste italiane S.p.A. e SLC CGIL, SLP CISL, UILPOSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL COMUNICAZIONI, UGL COMUNICAZIONI, quali organizzazioni sindacali stipulanti e sottoscrittrici del contratto collettivo nazionale dell'11 gennaio 2001 nonché dell'accordo istitutivo del 31/07/2002 e relative modifiche ed integrazioni.
Destinatari: Lavoratori dipendenti assunti sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato, ovvero di apprendistato, o a tempo determinato con durata non inferiore a 2 mesi continuativi, per i quali sia in atto di svolgimento il rapporto di lavoro con Poste Italiane S.p.A. o con Società dalla stessa controllate o con controllate che applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. o con Fondoposte. L'adesione al Fondo può avvenire con modalità esplicita o automatica, ovvero tacita per i lavoratori assunti antecedentemente al 1° luglio 2026 che non hanno espresso alcuna volontà entro 6 mesi dalla loro assunzione circa il conferimento del TFR maturando.
Contribuzione: I lavoratori associati a Fondoposte sono tenuti a contribuire, ciascuno secondo la misura, le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente e dall'Accordo Istitutivo del 31 luglio 2002 ed alle successive modifiche.

		CONTRIBUTO[1]		
	QUOTA MINIMA TFR	LAVORATORE[2]	DATORE DI LAVORO	DECORRENZA E PERIODICITÀ[3]
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	2,5%	I contributi sono accantonati a decorrere dalla data di adesione e versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993[4]	36%	1%	2,5%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore effettuando la richiesta tramite la propria Area Riservata del sito internet www.fondoposte.it. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5% da calcolarsi sulla retribuzione utile al calcolo del TFR. La variazione avrà decorrenza entro due mesi dalla presentazione della domanda.

(3) I contributi dovuti dal lavoratore iscritto sono trattenuti mensilmente e versati al Fondo, unitamente ai contributi a carico dell'azienda, ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre e gennaio); analoga periodicità di versamento sarà adottata per l'importo della quota di trattamento di fine rapporto.

(4) I lavoratori già occupati al 28.04.1993 hanno la possibilità di versare una quota minima del 36%. In alternativa, versano il 100%.

Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di Fondoposte nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**

PAGINA BIANCA